

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 12 del 12 maggio 2010

Di iniziativa dei Consiglieri C. Bucci – I. Rauti

Oggetto:

Interventi per il miglioramento della fruizione pubblica e della sicurezza delle aree verdi comunali e delle aree naturali protette regionali



Consiglio Regionale del Lazio

PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

**“INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA DELLE
AREE VERDI COMUNALI E DELLE AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI”**

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione *5^a-6^a-8^a-9^a*

Roma *6-8-2010*

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio Aula ad interim

(Dott. Onoratio Orticello)



[Signature]
Il Segretario Generale
Nazzeno Cecchi

Di iniziativa del Consigliere:

Claudio Bucci

[Signature of Claudio Bucci]

RELAZIONE

Una migliore fruibilità del verde urbano e delle aree protette regionali è un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della qualità della vita nelle città.

Le aree verdi comunali e le aree protette regionali sono luoghi frequentati, per la maggior parte, da mamme, bambini, anziani ed adolescenti, un sistema di controllo e di maggiore fruibilità di questi luoghi significa operare per arginare fenomeni di pericolo che possono verificarsi al loro interno.

Parchi e giardini, se sicuri, sono luoghi fondamentali per la vita della città.

È compito delle amministrazioni, in quest'ottica, quello di garantire al cittadino la possibilità di vivere in totale tranquillità e con tutta la famiglia questi spazi.

La proposta di legge nasce dalla volontà di intervenire a tutela dei cittadini attraverso interventi mirati al miglioramento della vivibilità e della sicurezza delle aree verdi dei territori comunali e dei parchi della Regione Lazio.

La Regione Lazio vuole in questo modo contribuire a gestire, efficacemente e in modo duraturo, un vero e proprio Ecosistema urbano in maniera sana ed utile per i cittadini.

Il primo articolo della proposta di legge definisce le finalità della legge, prima fra tutte il miglioramento della fruizione pubblica e delle condizioni di sicurezza delle aree verdi gestite dai comuni e delle aree naturali poste in prossimità dei centri urbani, attraverso la promozione di una serie di interventi finalizzata a potenziare l'attività di vigilanza e controllo sulle stesse.

La Regione concede ai comuni ed agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali, contributi finalizzati ad interventi quali: L'installazione di sistemi di videosorveglianza, di "colonnine SOS" collegate con gli operatori di pubblica sicurezza, il potenziamento del servizio di illuminazione dei parcheggi posti in prossimità delle aree indicate e la realizzazione di opere di riqualificazione delle zone maggiormente degradate ed isolate presenti nelle aree verdi comunali o all'interno delle aree naturali protette regionali poste in prossimità dei centri urbani.



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di concorrere a migliorare la fruizione pubblica e le condizioni di sicurezza delle aree verdi gestite dai comuni nonché delle aree naturali protette regionali per la parte del relativo territorio posto in prossimità dei centri abitati, promuove la realizzazione di interventi finalizzati a potenziare, in particolare, l'attività di vigilanza e di controllo nelle stesse.

A handwritten signature in black ink, consisting of a cursive 'C' followed by a stylized 'M' and a small flourish.

Art. 2
(Interventi)

1. A tal fine, la Regione concede ai comuni e agli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali contributi per la realizzazione nelle aree di cui all'articolo 1 dei seguenti interventi:

- a) installazione di un sistema di videosorveglianza nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati personali;
- b) installazione di "colonnine SOS" che consentano di avvertire un operatore di pubblica sicurezza;
- c) potenziamento del servizio di illuminazione dei parcheggi posti in prossimità delle aree oggetto degli interventi di cui alla presente legge;
- d) realizzazione di opere per la riqualificazione delle zone più degradate ed isolate.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' followed by a flourish.

Art. 3

(Indirizzi per la concessione dei contributi)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, su proposta dell'Assessore competente in materia, una deliberazione nella quale, in particolare, sono individuati:

a) i criteri e le priorità per la valutazione delle domande di concessione dei contributi e per la formazione di una graduatoria;

b) le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei contributi;

c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento e la percentuale dei contributi concedibili, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché le modalità di erogazione degli stessi;

d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'utilizzazione dei contributi concessi;

e) le cause di revoca dei contributi concessi e le procedure per il recupero delle somme eventualmente erogate.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'CB' followed by a flourish.

Art. 4
(Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2010, in euro.....si provvede attraverso gli stanziamenti previsti nell'UPB....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. B. i', located in the lower right quadrant of the page.